

Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 45a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie,²

ordina:

Art. 1 Contributi

Onde sostenere i costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell'ordinanza del 25 maggio 2011³ concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:⁴

- a.⁵ per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all'azienda detentrica di animali in cui l'animale è nato;
- a^{bis}.⁶ per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all'azienda detentrica di animali in cui l'animale è nato;
- b. per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
- c. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
- d.⁷ per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
- e.⁸ per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

Art. 2⁹ Condizioni per l'assegnazione dei contributi

¹ Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:¹⁰

RU 2004 4925

¹ RS 916.40

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

³ RS 916.441.22

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

- a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell'animale;
- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica di macellazione:
 1. la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e
 2. la storia dell'animale di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹¹ ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

^{1bis} Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

- a. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell'animale;
- b. se la BDTA ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica della macellazione:
 1. l'importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l'articolo 29b dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹², e
 2. la storia dell'animale di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza BDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».¹³

² Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale.

³ Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:

- a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale; e
- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l'animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.

⁴ Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se il gestore della banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda.

⁵ I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d'eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 OSOAn^{14,15}

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4003).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2095).

¹¹ RS **916.404.1**

¹² RS **916.404.1**

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2095).

¹⁴ RS **916.441.22**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2095).

Art. 3¹⁶ Versamento e compensazione dei contributi

¹ Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con emolumenti esigibili in virtù dell'ordinanza del 28 ottobre 2015¹⁷ sugli emolumenti per il traffico di animali.¹⁸

² Al momento del loro versamento, i contributi destinati ai macelli vengono ridotti di un importo pari alle tasse di macellazione che questi ultimi riscuotono secondo l'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁹ sulle epizoozie.²⁰

Art. 4 Rimedi giuridici

¹ Chi non è d'accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all'Ufficio federale dell'agricoltura di emanare una decisione.²¹

² Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.²²

³ ...²³

Art. 5 Disposizioni transitorie

¹ Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l'articolo 2 capoverso 2.

² Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell'animale secondo l'articolo 2 capoverso 3.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5475).

¹⁷ RS **916.404.2**

¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O del 28 ott. 2015 emolumenti per il traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4577).

¹⁹ RS **916.401**

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 947).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 947).

²² Nuovo testo giusta il n. II 103 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

²³ Abrogato dal n. II 103 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).